

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA A TASSO FISSO 3,60% 2006/2011"**

di nominali € 2.100.000 - ISIN IT0004026990

Art. 1 - Importo e taglio dei titoli

Il prestito obbligazionario "Centrobanca a Tasso Fisso 3,60% 2003/2006" codice ISIN IT0004026990 di Euro 2.100.000 è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano (di seguito l'Emittente). Il prestito è costituito da n. 210 obbligazioni del valore nominale unitario di 10.000 Euro ciascuna non frazionabile. L'Emittente procederà all'accantonamento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Euro 10.000 cadauna.

Art. 3 - Durata

Il prestito ha una durata di 5 anni, a partire dal 20 Marzo 2006 e sino al 20 Marzo 2011.

Art. 4 - Godimento

Il prestito ha godimento dal 20 Marzo 2006.

Art. 5 - Interessi

Le obbligazioni fruttano un interesse annuo lordo pari al 3,60% (Act/Act unadjusted) corrisposto annualmente in via posticipata il 20 Marzo di ogni anno a partire dal 20 Marzo 2007 e fino al 20 Marzo 2011.

Art. 6 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione il 20 Marzo 2011 senza deduzioni per spese. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente.

Art. 7 - Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale a scadenza avranno luogo per il tramite della Monte Titoli S.p.A.

Art. 8 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data alla quale il prestito è divenuto rimborsabile.

Art. 9 - Regime fiscale

Redditi di Capitale: sugli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi si applica, nei casi e con le modalità ivi previste, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 12,50%. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti, percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all'art. 6 del decreto n. 239/96, alle condizioni previste nel medesimo decreto.

Plusvalenze: le plusvalenze di cui all'art. 67, 1° comma, lett. c-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Le plusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo decreto e secondo i regimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, 1° comma, lett. f/2 del citato decreto, realizzate da soggetti non residenti.

Art. 10 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di Centrobanca sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 11 - Garanzie

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 12 - Legge regolatrice e Foro Competente

Si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. La proprietà delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.